



# COMUNE DI LOCULI

(PROVINCIA DI NUORO)

## DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n° 61 Del 24-12-2021	<b>OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE ANNO 2020</b>
---------------------------------------	---

Nell'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 12:20 nella casa Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	Presente/Assente
Luche Alessandro	Sindaco	Presente
Mereu Mauro	Vicesindaco	Presente
Marras Roberto	Assessore	Assente
Cambedda Giuseppina	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MARIO MATTU

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alessandro Luche assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- in data odierna la Giunta comunale si è riunita in modalità mista (telematica e presenza), in conformità a quanto disposto con Decreto del Sindaco n.1 del 19/11/2021 - emanato in attuazione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - al fine di rispettare le misure restrittive adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID19;
- tutti i componenti presenti della Giunta sono riuniti in videochiamata;
- partecipa alla seduta in videochiamata il Dott. Mario Mattu nella sua qualità di Segretario comunale;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

*"1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...."*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

**ATTESO:**

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**RICHIAMATO:**

- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30. del 24/12/2020;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art.239,c.1, lettera b),n.3) D.L.gs.n. 267/2000 in data allegato alla presente;

PRESO ATTO del parere favorevole *ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000*, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

### **DELIBERA**

1. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2020** delle società in cui il Comune di LOCULI detiene partecipazioni, come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata ***non prevede*** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato;
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine, la Giunta comunale, con separata votazione espressa nei termini che seguono: CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 si esprime parere: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avv. Alessandro Luche

Visto per il parere tecnico contabile: Favorevole


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Avv. Alessandro Luche

**Letto approvato e sottoscritto**

IL PRESIDENTE

Avv. Alessandro Luche



IL SEGRETARIO


Dott. MARIO MATTU

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 37, comma 3, della L. R. 4/02/2016, n. 2

Data 30-12-2021



**Il Responsabile**

Dott. MARIO MATTU


---

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

diviene esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 30-12-2021



**Il Responsabile**

Dott. MARIO MATTU